



**PREMESSO**

- che la sig.ra B.A., nonché il di lei marito I.S., ed i due figli I.F. e I.E., hanno adito il Tribunale di Palermo al fine di ottenere la condanna di questa Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni derivanti da asserita malpractice medica, perpetrata in danno della paziente B.A. in occasione di un intervento chirurgico cui la stessa è stata sottoposta nel nosocomio aziendale in data 30.4.2001; i congiunti della paziente rivendicavano i danni riflessi da lesione del rapporto parentale;
- che la controversia, portante il numero di R.G.9868/2016, è stata gestita, anche in virtù del mandato disgiunto, sin dalla fase di studio, dall'Avv.to C. R. che, costituendosi tempestivamente in giudizio, oltre a dedurre in ordine alle censure avversarie, contestare ed eccepire l'indebita moltiplicazione delle poste di danno, eccepire la nullità di una consulenza tecnica prodotta da controparte in sede di ATP, e sollevare l'eccezione di prescrizione delle pretese avanzate dai congiunti della paziente, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa C. A. spiegando azione di manleva nei suoi confronti;
- che il Tribunale adito, con sentenza n.57 del 10.01.2022:
  - accogliendo l'eccezione aziendale ha dichiarato l'inutilizzabilità della CTU svoltasi in sede di ATP (sfavorevole all'ARNAS) in quanto viziata;
  - accogliendo l'ulteriore eccezione aziendale ha dichiarato prescritto il credito risarcitorio azionato dai tre congiunti della paziente, condannando questi al pagamento delle spese di lite in favore dell'ARNAS, quantificate in € 9.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a.
  - ha disposto una nuova consulenza d'ufficio e, valorizzando gli esiti di questa, ha ravvisato responsabilità aziendale nella causazione del danno alla paziente, riconoscendo a quest'ultima, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di € 189.489,00 nonché, a titolo di spese di lite, € 12.000,00 oltre oneri di legge;
  - accogliendo, tuttavia, la domanda di manleva azionata dall'ARNAS, ha condannato la CATTOLICA, sia a tenerla indenne da tutti gli esborsi, sia alle spese di giudizio in favore di ARNAS, quantificate, in € 7.000,00 oltre spese generali iva e c.p.a.;

**DATO ATTO** che la C.A. ha ottemperato integralmente *al decisum* sia manlevando l'ARNAS e soddisfacendo il credito della signora B.A, sia corrispondendo all'ARNAS le spese di lite ammontanti ad € 8.372,00 ;

**DATO ATTO**, altresì, che anche i tre congiunti della paziente, soccombenti in giudizio, hanno onorato il debito su di essi gravante a titolo di spese di lite in favore dell'ARNAS, corrispondendole l'intera somma dovuta di € 11.023,00;



**DATO ATTO**, ancora:

- ▼ che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C. Economico-Finanziario ad iscrivere entrambi i summenzionati crediti in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ▼ che trattasi di "credito/privato per rimborsi vari", portante il "codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi" - Esercizio 2022 - Gestione Istituzionale;

**VISTO** il "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali" - adottato con deliberazione n. 42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art. 8;

**RITENUTO** che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali <<nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali>>; atteso, infatti, che:

- i tre congiunti della paziente, quali attori del giudizio, rivestono, indubitabilmente, la qualità di controparte;
- anche la compagnia assicurativa, terza chiamata in giudizio, in esso riveste, indubitabilmente, la qualità di **controparte**;
- infatti, la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce, altrettanto indubitabilmente, una **sentenza favorevole**, se solo si pone mente al fatto che una pronuncia di non accoglimento della manleva espone, sfavorevolmente, l'azienda all'esborso delle somme in favore di parte attrice;
- ulteriore argomento a conferma del fatto che la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce una **sentenza favorevole** si ricava, indirettamente, dal fatto che l'agenzia delle Entrate la sottopone ad autonoma tassazione;
- ancora: se tale sentenza non fosse considerata favorevole la compagnia assicurativa non potrebbe proporre impugnazione avverso di essa; ed, invece, l'appello diretto anche solo ed esclusivamente le statuizioni sulla manleva è pienamente ammissibile;
- infine, la condanna della compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite in favore di ARNAS è argomento tranciante e dirimente in ordine alla spettanza;

**PRESO ATTO** che l'unità operativa proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5 e che la Direzione Aziendale, con l'atto deliberativo n.172 del 23.5.2019 (e già prima con l'atto n.58/2018), non ha inteso conferire alcuna delega al Responsabile dell'U.O. Affari Legali, quale articolazione semplice, così che il presente atto – come già in altre occasioni - è stato sottoposto all'approvazione del Direttore Generale nella forma, appunto, della deliberazione;





**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 del pluricitato regolamento, l'assegnazione del contenzioso è stata disposta dal Responsabile dell'U.O. Affari Legali in suo favore; sua è stata, infatti, l'intera gestione della controversia (ad eccezione di una nota di trattazione) come attesta l'Avv. F. P. che, conseguentemente, ha dichiarato di non aver diritto a compenso alcuno;

**CONSIDERATO** che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con <<quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero>>, e che il loro riparto avvenga come segue: il <<95% agli avvocati patrocinanti la lite>> e il rimanente <<5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione>>;

**RITENUTO**, pertanto, che la somma complessivamente corrisposta dai soccombenti, ovvero € 19.395,00 (€ 8.372,00 + 11.023,00) sia così ripartita:

- ▼ € 969,75 ovvero il 5% dell'importo vadano riversate sul bilancio di questa azienda giusta previsioni regolamentari dianzi citate;
- ▼ la somma residua, pari ad € **18.425,25** va versata in favore dell'Avv. C. R., detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

**RAVVISATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione delle proprie spettanze; le articolate e compiute ragioni a sostegno sono diffusamente illustrate nella nota del 28.3.2019 stilata dal Servizio Legale in riscontro ad una missiva del 27.3.2019 a firma del Direttore Amministrativo del tempo;

**DATO ATTO** della regolarità della istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

### **PROPONE di**

**1 DARE ATTO** che il Tribunale di Palermo, chiamato a pronunciarsi nella controversia portante il numero di R.G.9868/2016, promossa contro l'ARNAS da una paziente e tre suoi congiunti, e nella quale figurava quale terzo chiamato in garanzia dall'ARNAS la compagnia assicurativa C. A., con sentenza n.57 del 10.01.2022:

- accogliendo l'eccezione aziendale ha dichiarato l'inutilizzabilità della CTU svoltasi in sede di ATP (sfavorevole all'ARNAS) in quanto viziata;
- accogliendo l'ulteriore eccezione aziendale ha dichiarato prescritto il credito risarcitorio azionato dai tre congiunti della paziente, condannando questi al pagamento delle spese di lite in favore dell'ARNAS, quantificate in € 9.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a.



- ha disposto una nuova consulenza d'ufficio e, valorizzando gli esiti di questa, ha ravvisato responsabilità aziendale nella causazione del danno alla paziente, riconoscendo a quest'ultima, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di € 189.489,00 nonché, a titolo di spese di lite, di € 12.000,00 oltre oneri di legge;
- accogliendo, tuttavia, la domanda di manleva azionata dall'ARNAS, ha condannato la C.A., sia a tenerla indenne da tutti gli esborsi, sia alle spese di giudizio in favore di ARNAS, quantificate, in € 7.000,00 oltre spese generali iva e c.p.a.;

## 2. DARE ATTO, altresì,

- che la C.A. ha ottemperato integralmente *al decisum* sia manlevando l'ARNAS e soddisfacendo il credito della signora B.A, sia corrispondendo all'ARNAS le spese di lite ammontanti ad € 8.372,00 ;
- ▼ che anche i tre congiunti della paziente, soccombenti in giudizio, hanno onorato il debito su di essi gravante a titolo di spese di lite in favore dell'ARNAS, corrispondendole l'intera somma dovuta di € 11.023,00;
- ▼ che, giusta art. 2 del pluricitato regolamento, l'assegnazione del contenzioso è stata disposta dal Responsabile dell'U.O. Affari Legali in suo favore; sua è stata, infatti, l'intera gestione della controversia (ad eccezione di una nota di trattazione) come attesta l'Avv. F. P. che, conseguentemente, ha dichiarato di non aver diritto a compenso alcuno;
- ▼ che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett. a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali <<nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali>>;
- ▼ che il Servizio Legale ha diffusamente argomentato in ordine alla insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione del compenso professionale;
- ▼ che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C Economico Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ▼ che trattasi di "credito/privato per rimborsi vari", portante il "codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi" - Esercizio 2022 – Gestione Istituzionale;

## 3) AUTORIZZARE, pertanto, l'U.O.C. Economico Finanziario:

- ad iscrivere i superiori crediti di € 8.372,00 e € 11.023,00 in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- emettere, successivamente, la reversale di incasso, ossia il documento di regolarizzazione del "sospeso" in entrata emesso dal Cassiere aziendale;

## 4) TRASMETTERE, quindi, copia del presente provvedimento all'U.O.C Economico Finanziario perché curi gli adempimenti suoi propri;




**5) DISPORRE:**

- che sul bilancio aziendale vadano, versate € 969,75 ovvero il 5% dell'importo € 19.395,00 (€ 8.372,00 + 11.023,00) complessivamente versato dai soccombenti;
- che la somma residua, pari ad € **18.425,25** vada versata in favore dell'Avv. C.R., detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente

**6) DARE MANDATO** all'U.O.C. Risorse Umane di curare gli incumbenti necessari affinché **siano corrisposte € 18.425,25 in favore dell'Avv. C. R. da nettare di tutti gli oneri contributivi;** e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente le vengono canalizzati gli emolumenti mensili;

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

Il Responsabile dell'U.O Servizio Legale  
Avv. Caterina Rizzotto



22 giugno 2022

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott. Salvatore Requerez

**IL DIRETTORE GENERALE**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente, conferendo incarico, per l'effetto.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Roberto Colletti

**Il Segretario verbalizzante**





## PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 26 GIU. 2022 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni  
 Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

- 
- 
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA 06 LUG. 2022**

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.  
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

---

### Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

---

---